



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0325/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 0432/TFNSVE/2025-2026

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente  
Giuseppe Lepore - Vice Presidente  
Paola Balducci - Componente  
Carlo Cremonini - Componente (Relatore)  
Lorenzo Soderò - Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata l'11 febbraio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società Accademia Internazionale Calcio SSDRL (78774) contro la società Calcio Club Milano (23390) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Dell'Acqua Daniele (6913817), la seguente

### DECISIONE

In data 14/01/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ACCADEMIA INTERNAZIONALE CALCIO S.S.D.R.L. ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società CALCIO CLUB MILANO S.S.D.A R.L., al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore DELL'ACQUA DANIELE.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento con primo contratto di lavoro sportivo da dilettante, è stato effettuato per la stagione 2024/2025 in data 20/08/2024 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.

Il premio è stato quantificato in euro 330,00 (trecentotrenta/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 02/12/2025.

All'udienza fissata il giorno 11/02/2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
  - esaminata la documentazione in atti;
  - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC non contestata dalle parti;
  - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società CALCIO CLUB MILANO S.S.D.A R.L., alla corresponsione del premio di formazione tecnica nella misura di euro 330,00 (trecentotrenta/00), in favore della società ACCADEMIA INTERNAZIONALE CALCIO S.S.D.R.L.

Così deciso nella Camera di consiglio dell'11 febbraio 2026.

IL RELATORE  
Carlo Cremonini

IL PRESIDENTE  
Stanislao Chimenti

Depositato in data 11 febbraio 2026.



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

IL SEGRETARIO  
Marco Lai